


# Commons/Comune

geografie, luoghi, spazi, città



**MEMORIE GEOGRAFICHE**  
nuova serie / n. 14 / 2016



Commons/Comune: geografie, luoghi, spazi, città è un volume delle Memorie Geografiche della Società di Studi Geografici

<http://www.societastudigeografici.it>

ISBN 978-88-908926-2-2

Numero monografico delle Memorie Geografiche della Società di Studi Geografici  
(<http://www.societastudigeografici.it>)

Certificazione scientifica delle Opere

I contributi pubblicati in questo volume sono stati oggetto di un processo di referaggio a cura del Comitato scientifico e degli organizzatori delle sessioni della Giornata di studio della Società di Studi Geografici

Hanno contribuito alla realizzazione di questo volume:

Maura Benegiamo, Luisa Carbone, Cristina Capineri, Donata Castagnoli, Filippo Celata, Antonio Ciaschi, Margherita Ciervo, Davide Cirillo, Raffaella Coletti, Adriana Conti Puorger, Egidio Dansero, Domenico De Vincenzo, Cesare Di Feliciantonio, Francesco Dini, Daniela Festa, Roberta Gemmiti, Cary Yungmee Hendrickson, Michela Lazzeroni, Valeria Leoni, Mirella Loda, Alessandra Marin, Alessia Mariotti, Federico Martellozzo, Andrea Pase, Alessandra Pini, Giacomo Pettenati, Filippo Randelli, Luca Simone Rizzo, Patrizia Romei, Venere Stefania Sanna, Lidia Scarpelli, Massimiliano Tabusi, Alessia Toldo, Paola Ulivi



Creative Commons Attribuzione – Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

L'immagine di copertina è tratta dal volume di Emma Davidson *Omnia sunt communia*, 2015, p. 9 ([shopgirlphilosophy.com](http://shopgirlphilosophy.com))

© 2016 Società di Studi Geografici  
Via San Gallo, 10  
50129 - Firenze

ROSARIO LEMBO

## IL DIRITTO UMANO ALL'ACQUA E LA GESTIONE COME BENE COMUNE

1. INTRODUZIONE. — Nell'accezione popolare viene definito "bene comune" uno specifico bene che è condiviso da tutti i membri di una specifica comunità: "proprietà collettiva" e "uso civico", sono quindi le due caratteristiche che lo definiscono. Esistono però altre definizioni di "bene comune" nell'ambito della filosofia, dell'etica, della scienza politica, della religione, della giurisprudenza e dell'economia. In quasi tutte queste definizioni di "bene comune" le caratteristiche comuni sono la "non rivalità" e la "non escludibilità".

Una prima definizione è quella di Paul Samuelson (1950) fondata sulla differenza tra "beni pubblici" e "beni privati", teoria che associa ai secondi i principi della rivalità e escludibilità, caratteristiche che ne fanno di fatto beni comuni a valenza economica.


Il dibattito è stato successivamente alimentato dall'articolo "La tragedia dei beni comuni" (Hardin, 1968) che ha posto il problema dell'utilizzazione di una risorsa comune, sottolineato che la gestione non risiede solo nella contrapposizione tra interesse individuale e utilità collettiva o nelle soluzioni tecniche (incremento di produttività). Secondo Garrett Hardin per evitare il depauperamento dei beni lasciati a se stessi (*res nullius*), è necessario l'intervento di un'autorità esterna, attraverso politiche e normative che tutelino l'accesso al bene e la salvaguardia scongiurandone l'appropriazione da parte di terzi.

L'idea che esista un'unica soluzione per la gestione dei beni comuni è stata però messa in discussione da Elinor Ostrom (1990). Partendo dall'analisi delle esperienze di comunità che hanno evitato conflitti e raggiunto accordi su un'utilizzazione sostenibile delle risorse comuni affidandone la gestione a istituzioni territoriali, Ostrom ha associato la definizione di "bene comune" alla gestione, cioè alla presenza di *appropriators* (formali o informali, pubblici e privati), che considerano il bene da loro appropriato individualmente e collettivamente come un "bene comune" e adottano un modello di *governance* fondata su sistemi misti di proprietà e di gestione individuale e collettiva. In estrema sintesi il bene comune è quello gestito dagli utilizzatori.

2. LE VISIONI DEL BENE COMUNE: LIMITI E NUOVI CRITERI. — Sulla base dell'esperienza maturata in oltre quindici anni di impegno per promuovere presso la comunità internazionale il riconoscimento dell'acqua come diritto umano e bene comune dell'umanità, le definizioni di bene comune descritte non sono sufficienti a definire un bene comune, ambientale, a valenza mondiale, come l'acqua, ma più in generale i beni comuni ambientali.

La visione di un "bene comune" come l'acqua, che si sta affermando in diversi Movimenti e contesti sociali, è quella di definire un bene comune come l'insieme di principi, istituzioni, mezzi e pratiche collettive che una comunità, una società, si dà per garantire il diritto di tutti di accesso al bene, cioè il diritto a una vita sicura e dignitosa e a una pacifica convivenza. I principi che caratterizzano un "bene comune" non risiedono quindi solo nella "non rivalità" e "non escludibilità" rispetto all'accesso, nella dicotomia fra beni pubblici e privati o nel modello gestionale "pubblico, comunitario, senza scopo di lucro". Questi principi sono condizioni "essenziali ma non sufficienti" e devono essere associati ad altri criteri.

Con particolare riferimento all'acqua, che si configura come "bene comune pubblico mondiale" perché associato alla dignità della vita umana e sopravvivenza di ogni essere vivente e del Pianeta, emergono con forza i limiti di una definizione di bene comune associata solo alla proprietà pubblica o alla natura del soggetto gestore.



Le criticità presenti in entrambe queste definizioni sono quelle di concepire il bene, ad esempio l'acqua, come un bene comune di "proprietà" di un territorio, di una comunità che si limita a garantirne l'accesso ai componenti o utilizzatori in termini di "non rivalità e non escludibilità", senza però considerare i principi dell'universalità dell'accesso e della tutela del bene acqua, come bene comune mondiale.

L'adozione di una visione e definizione dell'acqua come bene comune pubblico mondiale (1) comporta che il governo e la gestione dell'acqua come diritto umano, associato alla dignità della vita umana e bene comune dell'umanità, non possa prescindere da un quadro giuridico internazionale e dall'adozione di strumenti che definiscano gli obblighi che devono essere garantiti da tutti gli Stati e dalle istituzioni preposte alla gestione del bene.

È necessario quindi che a livello internazionale siano riconosciuti i principi dell'acqua come diritto umano e nel contempo bene comune pubblico mondiale. Da questa asserzione deriva l'adozione di strumenti di diritto internazionale per la definizione di principi, modalità e procedure di governo e gestione, rispetto sia alla tutela del diritto umano all'acqua sia ai comportamenti in termini di prevenzione e precauzione per la salvaguardia del bene, che le legislazioni nazionali devono recepire e garantire.

3. L'ACQUA COME DIRITTO UMANO: LO STATO DELL'ARTE. — A scala internazionale la visione dell'acqua come bene comune si caratterizza per essere associato al diritto all'acqua e può contare su un quadro giuridico di convenzioni e riconoscimenti consolidati. Accanto al riconoscimento delle Nazioni Unite dell'acqua come "diritto umano universale, autonomo e specifico" (Risoluzione 2010) (2) associato ai diritti igienici sanitari, si affiancano alcune risoluzioni del Consiglio dei diritti umani (3) che sanciscono l'obbligo dello Stato di garantire il diritto umano all'acqua anche nel caso di concessione ai privati della gestione e definiscono i criteri di "disponibilità, qualità, accessibilità, accesso".

È opportuno altresì ricordare che i principi dell'acqua come diritto umano e come bene comune pubblico sono stati introdotti nelle Costituzioni o legislazioni di diversi Paesi e a livello locale negli statuti di alcune città.

Questo quadro giuridico di riconoscimenti resta purtroppo privo di concretizzazione per due motivazioni. La prima è l'assenza di una volontà politica da parte degli Stati e delle istituzioni locali di passare dalla fase "declaratoria" a quella della "adozione di obbligazioni". La seconda è la discrezionalità interpretativa e il carattere di "soft-law" che caratterizza le risoluzioni dell'ONU. La mancata concretizzazione del diritto umano all'acqua anche da parte degli Stati che hanno riconosciuto il diritto all'acqua sono purtroppo esempi tangibili della mancanza di volontà politica.

All'orizzonte purtroppo si manifestano altre "criticità" che è necessario contrastare. La prima viene dall'assenza di impegni a garantire il diritto umano all'acqua tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda post-2015 (obiettivo 6) approvata dalla 70° sessione dell'assemblea ONU. A questa decisione si associa il tentativo promosso dalle Nazioni Unite e sostenuto da diversi Stati, di trasformare il diritto umano al quantitativo minimo di acqua (attraverso la presa in carico da parte dello Stato del costo) in un "diritto sociale" garantito in termini di "accessibilità economica" cioè attraverso un prezzo equo, accessibile anche ai poveri.

In assenza di istituzioni/autorità sovranazionali a tutela dei beni comuni (Autorità mondiale dei beni comuni) (4) si consolida sempre di più il ruolo politico delle imprese multinazionali che operano nel settore idrico e nei mercati finanziari che puntano a consolidare una visione dell'acqua come bene comune ambientale a valenza economica, da gestire come bene comune di proprietà di quel territorio (acqua bene comune di una città), e a sostituirsi agli Stati nazionali nella funzione di "regolatore" dei modelli di gestione dei servizi.

---

(1) Un dettaglio dei criteri è disponibile su "Il Manifesto ABC" (acqua bene comune mondiale) all'indirizzo [www.contrattoacqua.it](http://www.contrattoacqua.it).

(2) Si veda la Risoluzione 64/92 (il diritto all'acqua potabile e ai servizi igienici sanitari è un diritto dell'uomo essenziale alla qualità della vita ed all'esercizio di tutti i diritti dell'uomo).

(3) Si veda la Risoluzione 15/9.

(4) Si veda la proposta di Papa Francesco nell'enciclica *Laudato si'*.

Anche a scala europea si prospettano diverse criticità in funzione della classificazione del servizio idrico tra quelli a rilevanza economica. Nonostante alcune dichiarazioni della Commissione Europea non è certo che il servizio idrico resti escluso da alcuni negoziati bilaterali (come, ad esempio, il TTIP tra UE e USA) e dagli accordi commerciali continentali già ratificati (CETA-EPA) che puntano alla liberalizzazione dei servizi pubblici locali. L'entrata in vigore di questi accordi minaccia la sovranità delle legislazioni nazionali rispetto all'autonomia di scelta delle modalità di gestione e la visione dell'acqua come bene comune pubblico. È opportuno inoltre ricordare che la Carta europea dei diritti non contiene nessun riferimento al diritto umano all'acqua e riconosce solo i diritti dei consumatori (art. 37) e dell'ambiente (art. 38). La Commissione europea ritiene pertanto di doversi impegnare anche in futuro a garantire, attraverso direttive che gli Stati devono recepire, solo la qualità dell'acqua e la salute dei consumatori europei.

4. BENI COMUNI E SCALA GESTIONALE: IL LIVELLO INTERNAZIONALE E QUELLO NAZIONALE. — L'adozione del principio che l'acqua è un diritto umano universale e un bene comune pubblico mondiale determina alcuni effetti vincolanti che vanno al di là della proprietà pubblica e della natura giuridica del ente o soggetto gestore.

Una delle caratteristiche che va associata alla definizione di un bene comune pubblico mondiale è la “responsabilità collettiva e solidale”. La natura dell'acqua come “bene comune pubblico” (bene demaniale a sovranità nazionale) è tradizionalmente associata a un governo pubblico nazionale che garantisce giustizia, uguaglianza e solidarietà nazionale o decentrata territorialmente (ai Comuni, comunità rurali) e rende di fatto imprescindibile il vincolo fra “proprietà, gestione e controllo pubblico”, in una logica di *res publica*. La visione dell'acqua come bene comune praticata in diversi Paesi, si limita però a garantire solo la proprietà pubblica dell'acqua, privilegiando spesso a livello di gestione l'affidamento a privati o alle comunità territoriali (gestioni comunitarie). La tipologia del modello gestionale sia nel caso di affidamento a società di capitale (società per azioni) che di enti di diritto pubblico (aziende speciali) è di tipo industriale fondata cioè sulla sostenibilità ed efficienza economica attraverso l'applicazione dei principi introdotti dalla direttiva quadro 2000/60 della Commissione europea: tutti i costi di accesso a carico del consumatore (principio *full recovery cost*) e della sostenibilità ambientale applicando il principio “chi inquina paga”.

Una seconda caratteristica di un bene comune pubblico mondiale consiste nella “scala spaziale” della sua gestione. È opportuno ricordare che l'acqua non è solo un bene comune di un territorio ma costituisce un bene comune legato all'ecosistema, cioè al ciclo naturale dell'acqua. In funzione della sua caratteristica di essere un bene comune mondiale, regolamentato dal ciclo naturale, l'acqua costituisce un bene a valenza “non territoriale”. I beni comuni pubblici, indispensabili per tutti, sono di fatto “a-territoriali” nel senso che l'essenzialità e la non-sostituibilità per la vita ne fanno dei beni comuni pubblici mondiali (BCPM).

In funzione del riconoscimento del “diritto all'acqua come diritto universale”, la gestione territoriale di un bene pubblico mondiale comporta per uno Stato l'obbligo sia di garantire il diritto di accesso ai suoi cittadini ma anche quello di farsi carico della salvaguardia e tutela del bene per garantirne l'accesso alle future generazioni. Ecco perché i modelli di gestione e proprietà pubblica locale dell'acqua, quale che sia la natura (società di capitale o di diritto pubblico) anche se inquadrati in un quadro legislativo nazionale che li tutela, costituiscono una condizione necessaria ma non sufficiente. Esse presentano infatti due criticità: non possono garantire la universalità del diritto umano all'acqua perché i modelli gestionali restano vincolati alla discrezionalità legislativa dei singoli Stati; la visione dell'acqua come bene comune e diritto umano viene gestita in termini di appropriazione a tutela della sicurezza idrica e dei diritti degli utilizzatori.

4.1 *Il quadro giuridico internazionale.* — Il bene comune acqua dispone attualmente del riconoscimento come diritto umano all'acqua sancito dalla risoluzione ONU e di un quadro giuridico che si



fonda sulla sovranità degli Stati rispetto alla gestione dei beni pubblici e sulla competenza degli Stati a garantire i diritti umani dei cittadini. Gli Stati hanno finora accettato di delegare a un organo sovranazionale, il Consiglio dei diritti umani, economici e sociali, solo il monitoraggio delle violazioni dei diritti umani ma di fatto in questo quadro giuridico la natura specifica dell'acqua come bene comune mondiale e diritto umano universale, autonomo e specifico, resta privo di strumenti di diritto internazionale applicativi e di organi sovranazionali che possano esercitare una funzione di "garanti e tutori" di questi principi. Il quadro giuridico internazionale sull'acqua presenta infatti due criticità.

La prima è la mancanza, ai vari livelli della scala spaziale di un quadro giuridico di riconoscimento dell'acqua come "bene comune pubblico mondiale", cioè dell'umanità e del pianeta e quindi di "strumenti" di governo pubblico, a valenza sovranazionale, a tutela sia del "diritto dell'acqua", cioè dell'ecosistema e quindi del "ciclo naturale dell'acqua" ma anche dei modelli di gestione territoriali, pubblici e partecipati dai cittadini.

La seconda lacuna è relativa all'assenza di strumenti giuridici che definiscano le modalità formali e procedurali con cui va garantito da parte degli Stati il diritto umano all'acqua potabile, che consenta ai cittadini e alle comunità territoriali di contrastare le violazioni rispetto al diritto all'acqua, ai processi di accaparramento dell'acqua come bene comune e gli usi alternativi a quello umano.

4.2 *Il quadro giuridico nazionale.* — Come già segnalato i principi dell'acqua come bene comune e diritto umano, sono stati recepiti nelle legislazioni di alcuni Stati nazionali, con modalità interpretative differenziate.

Con riferimento all'Italia, è opportuno ricordare che il nostro Paese non dispone ancora di una legge quadro che definisca l'acqua come un bene comune pubblico e il principio del diritto umano non è recepito tra quelli riconosciuti dalla Costituzione e il Parlamento non si è fatto carico di accogliere la richiesta dei 27 milioni di cittadini italiani che, con il referendum del 2011, hanno sancito che l'acqua non è una merce e che sulla gestione dell'acqua non si può fare profitto.

La legislazione vigente riconosce la natura pubblica delle risorse idriche (acque di superficie e del sottosuolo) e regola solo le modalità gestionali. La competenza esclusiva dello Stato sui beni ambientali, quindi sull'acqua, impedisce agli enti territoriali (Regioni, Comuni) di poter definire quadri legislativi per garantire l'acqua come diritto umano e bene comune. Inoltre il servizio idrico è classificato dalla legislazione vigente come un servizio pubblico d'interesse generale a rilevanza economica e la funzione di regolamentazione, controllo della gestione e determinazione della tariffa, tradizionalmente affidata ai Comuni che gestiscono i servizi pubblici locali, è stata sottratta agli enti locali e conferita dal 2012 a un'Autorità nazionale (AEGESI) che prima operava sul mercato dei servizi industriali a rete come gas, elettricità e oggi anche su del servizio idrico.

La regolamentazione dei modelli di gestione del servizio (a partire dalla legge Galli) si è limitata ad acquisire i tre modelli riconosciuti dalla Commissione europea per la gestione di servizi pubblici di interesse generale economici (gestione diretta *in house*, partenariato pubblico-privato; gestione privata attribuita tramite gara di appalto) e, in seguito all'art. 35/2001, alla trasformazione delle Aziende municipalizzate in Società per azioni. Rispetto alla tutela dell'acqua, la legislazione nazionale recepisce gli obblighi fissati dalle direttive comunitarie (qualità delle acque UE 2000/60) e conferisce la competenza agli ambiti di gestione territoriale (ambito amministrativo, di bacini e di distretti – legge 152) in presenza però ancor oggi di una frammentazione di competenze. In assenza di una legge quadro che definisca l'acqua come un bene pubblico nazionale, il modello di governo dell'acqua è quello prevalente a livello europeo: l'acqua è un bene demaniale, regolamentato e definito a livello di principi dallo Stato, che si può gestire mantenendo la gestione pubblica o conferendola in concessione a società per azioni. Infine, la funzione di "regolatore" è assegnata ad una Authority senza però attivarne una specifica sull'acqua ma affidando la funzione a quella che gestisce i servizi sottoposti alla regola della concorrenza.

L'accesso al bene comune acqua in Italia è quindi garantito attraverso un servizio idrico (acquedottistico) che, sia nel modello pubblico che in quello privato, adotta quei principi di gestione eco-

nomica industriale introdotti dalla direttiva europea 2000/60. Quest'ultima prevede la presa a carico da parte del consumatore finale di tutti i costi del servizio e la salvaguardia delle risorse in riferimento al principio "chi inquina paga".

A questo modello di gestione alcuni comitati per l'acqua pubblica contrappongono alcuni processi di "ripubblicizzazione" a scala urbana e propongono percorsi di trasformazione delle società di capitale in enti di diritto pubblico controllati e gestiti direttamente dal Comune.

Le criticità che questo modello di pubblicizzazione della gestione presenta sono diverse. La prima risiede nella presa d'atto che non soddisfa il criterio della "a-territorialità" dell'acqua come bene comune, perché la gestione pubblica e la salvaguardia sono praticate solo in uno specifico luogo (città, ambito territoriale gestionale), spesso in assenza di una politica di tutela estendibile almeno a livello di bacino o di distretto idrogeologico. La seconda è l'assenza di condizioni legislative che consentano autonomia nell'identificare le modalità con cui garantire l'universalità dell'accesso all'acqua come diritto. Infine, queste esperienze non possono beneficiare di una tutela a livello di quadro legislativo nazionale per l'assenza di una legge quadro e, tantomeno, a livello di quadro giuridico europeo. Eventuali riconoscimenti dei percorsi di ripubblicizzazione attraverso leggi regionali di secondo livello, come nel caso della legge della Regione Sicilia (5), sono soggetti a ricorsi di incostituzionalità, come è già avvenuto, stante la non competenza delle Regioni rispetto all'identificazione dei modelli di gestione dei servizi a rilevanza economica e alla determinazione del metodo tariffario. Va inoltre ricordato che la praticabilità di alcuni di questi modelli di gestione pubblica o comunitaria in aree rurali è spesso legata alla peculiarità di alcuni fattori territoriali (disponibilità e qualità delle fonti idriche) che non sono trasferibili o reperibili in altri contesti.

5. I PRINCIPI FONDATIVI DEI BENI COMUNI PUBBLICI MONDIALI. — Le considerazioni su esposte ci portano a riassumere alcuni parametri in presenza dei quali riteniamo sia possibile l'adozione di una nuova definizione dell'acqua come un "bene comune pubblico mondiale" (6).

Il primo principio è "l'essenzialità e insostituibilità" del bene comune per la vita. Il bene acqua appartiene all'umanità, a madre terra e non al mercato. Pertanto, non è sufficiente la proprietà pubblica per garantire la sua tutela, ma è necessario associare questa alla "responsabilità" collettiva dell'umanità e a nuovi strumenti di diritto internazionale. Il secondo principio è "l'indissociabilità tra bene comune mondiale e universalità del diritto di accesso", cioè la stretta connessione tra il carattere universale dell'accesso all'acqua come diritto umano e come bene comune. Il terzo è "la responsabilità e proprietà collettiva in una logica di solidarietà pubblica": nessuno può appropriarsi a titolo specifico dei beni comuni legati alla vita degli esseri umani e dell'ecosistema (non è quindi sufficiente una gestione pubblica a dimensione locale per promuovere una visione dell'acqua come un bene comune). Il quarto è "il governo pubblico della risorsa" in termini di gestione e controllo affidato a un'autorità pubblica. Il quinto è la "gratuità dell'accesso ai beni comuni" a livello di diritti fondamentali, con presa in carico del costo dalla collettività. Il sesto è la "non territorialità" dei beni comuni pubblici. Il settimo è "la partecipazione dei cittadini al governo dei beni comuni pubblici", che risponde al diritto di "vivere insieme" e, quindi all'avvenire dell'umanità e dell'ecosistema.

6. CONCLUSIONI: QUALI STRUMENTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE A TUTELA DEI BENI COMUNI? — Per garantire, sulla base di questi criteri, la fruizione collettiva a valenza universale dell'accesso e una gestione responsabile e solidale come "bene comune" appare evidente la necessità di un quadro giuridico internazionale che definisca il concetto di bene comune e i criteri fondativi.

---

(5) Si veda la Legge della Regione Sicilia dell'11 agosto 2015, n. 19, "Disciplina in materia di risorse idriche".

(6) Si veda Manifesto ABC e Riccardo Petrella nel sito [www.contrattoacqua.it](http://www.contrattoacqua.it).

Questa carenza può essere superata adottando uno strumento di diritto internazionale “vincolante”, cioè un protocollo o un trattato, che stabilisca le modalità formali e procedurali con cui garantire il diritto umano all’acqua, cioè al minimo vitale, riconosca l’acqua come bene comune e disciplini le obbligazioni a livello di prevenzione, nonché gli strumenti di “giustiziabilità delle violazioni” attivabili da chiunque nei confronti dello Stato.

Un modello di protocollo internazionale per il diritto all’acqua e ai servizi igienici di base, che recepisce i principi di una visione dell’acqua come bene comune pubblico su esposti, è stato predisposto da un gruppo di lavoro congiunto con alcuni docenti del Dipartimento delle Scienze Giuridiche Nazionali e Internazionali dell’Università Bicocca di Milano. Tenendo presente il quadro giuridico attualmente vigente, lo strumento di diritto internazionale che si ritiene perseguibile è quello di un Secondo protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali delle NU (PIDESC) (7).

Questa proposta di protocollo consta di 32 articoli accompagnati da un Commento a illustrazione dei presupposti giuridici sui quali si fonda. Segnaliamo alcuni dei punti più significativi contenuti nel protocollo: definizione dell’acqua come bene comune pubblico, da usare in solidarietà; riconoscimento delle gestioni comunitarie come soggetti che possono, al pari degli Stati, definire le modalità territoriali di gestione dell’acqua come bene comune e come diritto umano; affermazione dei principi di “precauzione e sostenibilità” rispetto al diritto delle future generazioni (artt. 2 e 10); definizione della nozione di obbligo a una progressiva attuazione del diritto (art. 7); deliberazione della priorità dell’uso umano associato a nutrizione, uso alimentare, igiene (art. 6); obbligo degli Stati a tutelare il diritto umano all’acqua e l’acqua come bene comune non sottoscrivendo accordi di liberalizzazione nel settore dei servizi che inibiscano la piena realizzazione del diritto all’acqua (art. 17); contrasto ai processi di accaparramento delle risorse idriche e a quelle pratiche che minacciano il bene comune o lo sottraggono alle comunità (*fracking*, dighe, usi produttivi inquinanti); legittimazione di chiunque alla richiesta di avvio di indagini sulle violazioni e a richiamare l’attenzione del Consiglio per i diritti economici, sociali e culturali (art. 22).

La proposta di un protocollo internazionale vuole essere una stimolo agli Stati per dimostrare che è possibile costruire un quadro giuridico internazionale che consenta il governo e la gestione dell’acqua come bene comune e come diritto umano. In attesa dell’identificazione di un gruppo di Stati disponibili a farsi promotore dell’avvio di un negoziato presso il Consiglio dei diritti umani, questa proposta del protocollo può essere utilizzata come un modello per costruire quadri legislativi nazionali improntati alla difesa dell’acqua come bene comune pubblico mondiale e come diritto umano universale.

#### BIBLIOGRAFIA

SAMUELSON P., *Principles of economics*, 1950.

HARDIN G.J., “The tragedy of the commons”, *Science*, 1968, n. 3859, pp. 1243-1248.

OSTROM E., *Governing the Commons. The Evolution of Institutions for Collective Action*, Cambridge, Cambridge University Press, 1990.

Presidente CICMA; segreteria@contrattoacqua.it

---

(7) Il testo del protocollo e gli articoli di commento sono scaricabili dai siti <http://www.waterhumanrighttreaty.org> e [www.contrattoacqua.it](http://www.contrattoacqua.it).



RIASSUNTO: Nell'accezione popolare viene definito "bene comune" un bene condiviso dai membri di una comunità: "proprietà collettiva" e "uso civico" sono i principi a cui si fa riferimento. Per garantire la fruizione del diritto collettivo universale a un bene comune pubblico mondiale come l'acqua e la sua tutela ambientale, la nostra tesi è che non sia sufficiente la gestione comunitaria né un quadro giuridico, a scala internazionale o nazionale, che ne affermi i principi. Il riconoscimento del diritto e il modello di gestione e governo (pubblico o comunitario) del bene comune devono essere tutelati da uno strumento di diritto internazionale, vincolante per gli Stati e la comunità internazionale, che stabilisca le modalità formali e procedurali per la quantificazione e la garanzia del diritto umano all'acqua, tuteli l'accesso all'acqua come bene comune per tutti, definisca le obbligazioni a tutela del bene e il quadro sanzionatorio. È necessaria attivare una nuova fase di costituzionalizzazione dei diritti universali associati ai beni comuni indispensabili per la vita, che non si fermi al riconoscimento del principio e che riconosca e tuteli i beni comuni per la vita non solo in termini di diritti individuali affidati alla discrezionalità degli Stati nazionali. Lo strumento internazionale a tutela dell'acqua come diritto umano universale e bene comune pubblico mondiale è stato identificato in un secondo Protocollo Opzionale al Patto Internazionale sui Diritti economici, sociali e culturali delle NU (PIDESC) che dovrebbe essere ratificato dagli Stati e dalla Comunità internazionale.

SUMMARY: In the prevailing language is called "common good" a good that is shared by members of a community at the base of the principle of collective ownership and civic use. With the aim to ensure universal collective enjoyment of water as a common good at the worldwide level and its protection, our thesis is that it is not enough only a community management or a legal framework, at national scale, which recognizes certain principles. The recognition of the right and the (public or community) management model of the common good must be grant by a legal instrument of international law binding on Member States and the international community. It has to formalize and respect the formal and procedural obligations to guarantee and quantify the water human right, to protect water as a common good, to set out the obligations to defend the right and establish the penalty's frame. We need to get a "new constitutionalism", no longer limited to the recognize and proclaim the fundamental rights, including fundamental common goods indispensable to life, not only at national level, but "supranational". It is to say an approach to go beyond the individualistic logic of rights and the "localism" of national politics. The international instrument to promote water as human right at the universal level and common public good at global level has been identified of a second optional Protocol to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of the UN (ICESCR), which it should be ratified by the States and the international community.

*Parole chiave:* acqua, beni comuni, tutela

*Keywords:* water, commons, protection